

Designazione del Responsabile S.P.P. esterno all'azienda

D.Lgs. 81/08

Nome azienda

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE S.P.P. ESTERNO ALL'AZIENDA

Datore di lavoro	ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. E C. DI PRATO
Azienda	Palazzo Vaj Via Pugliesi, 26 - 59100 PRATO
Sede legale	Tel. 0574 597450
Sede operative	http : // www.architettoprato.it
Attività	e-mail : architetti@prato.archiworld.it GESTIONE ALBO PROFESSIONALE - ARCHITETTI

- Visto l'art. 2 D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
- Visti l'art. 31 e 32 del D. Lgs. 81/08.
- Sentito il parere del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ove presente).

NOMINA

A decorrere dal giorno ____/____/____ quale Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

Nome	Luca
Cognome	Luccarini
Luogo di nascita	Prato
Data di nascita	16 settembre 1962
Indirizzo di residenza	Via Mino da Fiesole 12 - Prato

Si attesta inoltre che l'incaricato del servizio:

- È in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Economia ed Ingegneria della Qualità, classe 17 del D.M. 04 agosto 2000
- Si occupa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro dal: 12/06/1997.
- È in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere la funzione di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, derivanti dal tipo di attività professionale svolta e dalla frequenza di corsi formativi specifici, oltre alla esperienza acquisita direttamente.
- il *Tecnico incaricato* attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. AEAW0031481 contratta con la Compagnia di Assicurazioni Lloyd's, per un massimale di € 500.000,00.

Con l'accettazione dell'incarico di RSPP, il sig. Luca Luccarini, si impegna a coordinare l'attività del servizio del servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di svolgere i compiti che gli sono assegnati in base all'art. 33 del D.Lgs 81/08, oltre partecipare, se previsto, alla riunione periodica di cui all'art. 35.

Per lo svolgimento dei predetti compiti Ella sarà coadiuvato dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione (nel caso tali addetti siano previsti).

Potrà avvalersi, se necessario e previa autorizzazione, di persone esterne all'Azienda, in possesso di specifiche conoscenze professionali necessarie ad integrare l'azione di prevenzione e protezione.

Designazione del Responsabile S.P.P. esterno all'azienda

D.Lgs. 81/08

Nome azienda

A norma dell'art. 33, comma 2, dello stesso decreto, Le ricordiamo inoltre che tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.
La designazione del predetto Responsabile verrà allegata ai documenti di gestione della sicurezza residenti in azienda.

Con il presente incarico, il sottoscritto, in qualità di datore di lavoro, è consapevole di non liberarsi dalle proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

TIMBRO

DATA 19/05/2021



IL DATORE DI LAVORO

Per accettazione dell'incarico di RSPP e per impegno all'osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche.

DATA 19/05/2021

Responsabile S.P.P.

Cod. Mod. 02

Rev. xx

Data xx/xx/xxxx

Appendice normativa

Articolo 2 Dlgs 81/08 - Definizioni comma 1 lettera f)

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 31 Dlgs 81/08 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Designazione del Responsabile S.P.P. esterno all'azienda

D.Lgs. 81/08

Nome azienda

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'Accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.50

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

Designazione del Responsabile S.P.P. esterno all'azienda

D.Lgs. 81/08

Nome azienda

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Articolo 33 Dlgs 81/08 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.



riferimento: offerta_OrdArchPPC_ADR_23apr2021

SCHEDA DI CONFERIMENTO INCARICO

Committente:

Ordine Architetti PPC Provincia di Prato
Via Pugliesi 26
59100 Prato (PO)

Gent.mo:

Dott. Luca Luccarini
via Mozza sul Gorone 1/G
59100 Prato (PO)

Prato li, 19/05/2021

Oggetto: conferimento incarico professionale.

In riferimento alla Vostra offerta del 23 aprile 21, con la presente SCHEDA, Siamo a conferire l'incarico per i servizi di:

1. Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Prato (1/2 addetti): Predisposizione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi (DVR); predisposizione e/o aggiornamento Piano di evacuazione ed emergenza; predisposizione e/o aggiornamento documento valutazione rischio stress lavoro correlato, lavoratrici gestanti, rischio VDT, rischio incendio, microclima, illuminazione; schede personali rischio mansione; procedure gestionali; scadenziario formazione; assunzione incarico RSPP esterno. Sono escluse eventuali e/o ulteriori prestazioni, inerenti la prevenzione incendi, Duvri, formazione addetti, rilievo e restituzione grafica degli ambienti di lavoro, valutazione di ulteriori rischi specifici oltre quanto sopra indicato.

Euro 200,00/anno;

I compensi sopra indicati sono al netto della Previdenza del 5%; dell'IVA 22% e della ritenuta di acconto di legge.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente scheda di conferimento incarico, si fa riferimento e si accettano le condizioni previste nell'offerta del 23aprile2021.

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS.196/2003

Il sottoscritto dichiara di non opporsi a che i dati sopra riportati siano in tutto o in parte inseriti nel sistema informatizzato di gestione dell'archivio dello studio Luccarini con conseguente possibilità di trattamento; dichiara altresì di essere stato informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 13 D.Lgs 196/03, ex art. 13 REG. UE 2016/679 e s.m.i..

Distinti saluti.





S.T.A. LUCCARINI

Modello/07/01/2019

Oggetto: Richiesta Codice univoco SDI e indirizzo mail e/o pec.

Gentile Cliente,

dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto in Italia l'obbligo della fatturazione elettronica e l'invio può avvenire solo tramite il Sistema di interscambio SDI dell'Agenzia delle Entrate, per tale motivo dobbiamo aggiornare l'anagrafica, introducendo il Codice identificativo Univoco composto da 7 caratteri alfanumerici e l'indirizzo mail e/o pec cui riferire.

I nostri dati:

CODICE UNIVOCO SDI: USAL8PV

INDIRIZZO AMMINISTRATORE: luca@staluccarini.com

Di seguito Le chiediamo pertanto di restituirci quanto prima il seguente modulo compilato, timbrato e firmato all'indirizzo mail luca@staluccarini.com o direttamente presso la nostra sede.

RAGIONE SOCIALE DITTA	ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. E C. DI PRATO
DOMICILIO DITTA (città, indirizzo, CAP, nc)	Palazzo Vaj Via Pugliesi, 26 - 59100 PRATO Tel. 0574 597460
PARTITA IVA	http : // www.architettiprato.it
CODICE FISCALE C.F. 92054190480	e-mail : architetti@prato.archiworld.it
INDIRIZZO PEC E/O MAIL	caappc.prato@archiworld.it
CODICE UNIVOCO SDI	UF52ZZ
NOMINATIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	arch. Maria De Marti
RESIDENZA LEGALE RAPPRESENTANTE	Via delle Digne 4/C. Montecatini (Pr)
CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE	DNRHRZG4B56C296M

Sottoscrivendo il presente modulo, autorizza l'utilizzo delle informazioni per la fatturazione elettronica nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Data
29/05/2021



Firma e firma

In attesa di cortese riscontro, un cordiale saluto.



INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 7 e 13 D.Lgs 196/03 e ex art. 13 REG. UE 2016/679)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito, GDPR) e in relazione ai dati personali di cui lo Studio Tecnico Luccarini entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:

- a) Finalità del trattamento - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
- b) Modalità del trattamento dei dati personali - Il trattamento è realizzato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, compresi dispositivi portatili. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, né a profilazione.
- c) Conferimento dei dati e rifiuto - Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e pertanto il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al punto a).
- d) Base giuridica del trattamento - Lo Studio del professionista tratta i suoi dati personali lecitamente, in conseguenza del rapporto creatosi in conseguenza del conferimento incarico per servizi relativi all'art.6 del Reg. UE 679/2016.
- e) Comunicazione dei dati - I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 - 1. consulenti e commercialisti o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
 - 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
 - 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
 - 4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell'incarico professionale e per le finalità di cui al punto a) **I dati personali non sono soggetti a diffusione.**
- f) Trasferimento dei dati all'estero - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell'unione europea o ad un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all'interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.
- g) Conservazione dei dati - I Suoi dati personali sono conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e successivamente per un periodo non superiore a dieci anni, salvo maggiori periodi di conservazione, previsti da norme di legge o regolamento per altre finalità.
- h) Titolare del trattamento - Il titolare del trattamento è il Dott. Luca Luccarini, con studio in Prato, Via Mozza sul Gorone 1/g. Il Titolare può essere contattato mediante email luca@staluccarini.com o telefono 0574/695035.
- i) Responsabile del trattamento o Data Protection Officer - Lo Studio Tecnico del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
- j) Diritti dell'interessato - Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 - chiedere al professionista l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 - richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 - opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
 - revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 - proporre reclamo all'Autorità Garante Italiana per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ARCH. MARTA DE TARCHI
nato a CASTIGLIONE DEI PEPOLI (GO) il 26/02/1954
residente a MONTECATINI (PT) c.f.: DHRHRZ64BSG C286 M
Legale rappresentante della ditta ORDINE ARCHITETTI P.P.E.C. DI PRATO
acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

Presta il consenso

Nega il consenso

Letto, confermato e sottoscritto

PRATO 11/05/2021



Firma e dichiarante (per esteso e leggibile)